



ACCADEMIA NAZIONALE DI SCHERMA  
ENTE MORALE FONDATAO IN NAPOLI 1861

Gentilissimi,

Le fantasiose (e tendenziose) letture che sono state date della sentenza del Consiglio di Stato (CdS), deliberata il 28.11.2019 (n. 02993/2019), che ha definitivamente chiuso la controversia tra l'Accademia Nazionale di Scherma (ANS) e la FIS rendono necessaria, a quanto pare, una "spiegazione" (ulteriore?) del contenuto della decisione.

Trattandosi di una sentenza di appello, essa va, innanzitutto, letta con riferimento alla sentenza di primo grado (TAR Lazio), sentenza che, è il caso di chiarirlo subito, è stata integralmente confermata.

Invero la FIS, soccombente in primo grado, aveva impugnato la sentenza del TAR innanzi al CdS, chiedendone la riforma. Il rigetto dell'appello comporta allora il "consolidamento" della decisione di primo grado e quindi: a) annullamento del bando di esami FIS e di tutti gli atti conseguenti b) in particolare annullamento degli esami per tecnici di secondo e terzo grado, c) risarcimento del danno cagionato dalla FIS all'ANS. Quegli esami, quindi, non hanno alcuna validità giuridica, quei titoli sono "inutili", quelle persone che sono state esaminate non possono veder sanata (ad opera della FIS) la loro posizione. Essi non sono tecnici e, a maggior ragione, non sono né istruttori, né maestri.

Fatta questa premessa, la sentenza può essere analizzata nel dettaglio. Il CdS respinge la censura relativa al difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di un capo della sentenza di primo grado non esplicitamente (e non argomentatamente) impugnato.

Il CdS condivide quanto scrive il TAR in relazione alla non sussistenza della c.d. pregiudiziale sportiva, rilevando che, da un lato, l'ANS è ente autonomo e distinto rispetto alla FIS (cfr. punto 2.2. pag. 7, punto 3.4 pag. 17), L'ANS non può ritenersi in nessun senso affiliata alla FIS (punti 2.6 e 2.,7 pag. 10). Il fatto che l'ANS sia membro d'onore della FIS non comporta alcun rapporto organico tra i due enti. La istituzione del CONI nel 1942 e la conseguente "nascita" del diritto sportivo non hanno comportato alcuna capitis deminutio dell'ANS (testuale) che preesiste tanto al CONI, quanto alla stessa FIS (pag. 16).

Il fatto che nello statuto FIS (quello all'epoca in vigore) fosse scritto che la FIS approva lo statuto ANS è una mera conseguenza del "riconoscimento" operato

dalla federazione. Riconoscimento che, ovviamente, ha mero valore ricognitivo (come la parola stessa indica!) in quanto l'ANS (pre-)esiste in virtù del R.D. del 1880, che ha natura indubitabilmente normativa e forza di legge.

Nessuna norma ha tolto all'ANS (e attribuito alla FIS) la competenza per il rilascio dei titoli professionali (punto 3.4, pag. 16). La FIS potrebbe essere competente per i "titoli sportivi", che tuttavia non possono essere quelli di "tecnico", dal momento che il TAR (confermato dal CdS) ha annullato i relativi esami, evidentemente considerando che chiamare tecnico di secondo livello un istruttore nazionale e tecnico di terzo livello un maestro è un trucchetto puerile che non può ingannare nessuno e – meno che mai – il giudice amministrativo.

Nessun rilievo può avere la istituzione, a seguito di un'intesa all'epoca vigente, della c.d. scuola magistrale, atteso che il presupposto è, appunto, la potestà dell'ANS di rilasciare i diplomi professionali (punto 3.5, pag. 17).

Oltre al RD dal 1880, la legittimazione dell'ANS discende anche dalla consuetudine (che in diritto amministrativo ha valore di fonte), per altro, ultracentenaria; conseguentemente il riconoscimento prefettizio "è solo una dimostrazione della sua perdurante esistenza" (pag. 18).

La normativa europea è invocata a sproposito dalla FIS, in quanto essa attribuisce al CONI la sola competenza a riconoscere i titoli professionali rilasciati negli altri paesi comunitari (non a rilasciare, quindi, direttamente o per delega, i "titoli nazionali"). Tali ultimi titoli, anzi, in virtù del DCPM 5.4.2016 "Piano nazionale di riforma delle professioni", emanato in applicazione di due direttive europee (2005/36/CE e 2013/55/UE, quest'ultima recepita nel Decreto legislativo 15/2016), sono di esclusiva competenza dell'ANS. Viene infatti riportato alla lettera nella sentenza del CdS, il passaggio più significativo del "piano" (sempre pag. 18): "per diventare maestro di scherma professionista, quale maestro d'armi di cui al D.Lgs CPS 708/1947, la normativa italiana prevede che il candidato .... superi l'esame abilitativo presso l'Accademia Nazionale di Scherma di Napoli". Né può sostenersi che quelli diplomati dalla FIS erano maestri .... dilettanti, altrimenti il TAR non avrebbe annullato gli esami (e il CdS non avrebbe confermato l'annullamento).

Infine, viene confermata la illegittimità della "modifica operata dalla federazione del proprio regolamento attuativo dello SNaQ che ha escluso l'Accademia dal rilascio dei titoli abilitativi dei tecnici di scherma" (pag. 19).

Un lettore di media attenzione/preparazione/intelligenza non dovrebbe avere dubbi. E tuttavia gli esegeti FIS ritengono (o fingono di ritenere) che un passaggio motivazionale a pag. 16 disegnerebbe una sorta di competenza concorrente della FIS in tema di rilascio titoli. La frase è la seguente: "... la locuzione individua un campo di operatività contiguo ma non coincidente con la competenza in parola; non si ravvisa quindi nemmeno la sovrapposizione da cui deriverebbe l'asserita incompatibilità". Orbene: la "locuzione" sono i famosi titoli sportivi (allo stato inesistenti, ma che certamente non sono "i tecnici", per quanto chiarito prima). La frase, letta isolatamente dal contesto, sta a significare che ANS e FIS sono indipendenti l'una dall'altra. Il che, ormai, è innegabile. Ciò non vuol dire che abbiano competenza concorrente nel rilascio dei titoli professionali (istruttori, maestri o ... tecnici), altrimenti – lo ripeto sino alla noia – il giudice

amministrativo non avrebbe annullato gli esami “abusivi” della FIS. La frase, viceversa, va letta nel contesto dell’intera sentenza: era la FIS che sosteneva che l’ANS fosse “dipendente” (cfr. i punti 2.2. pag. 7, e 3.4 pag. 17, sopra indicati). Ebbene: il TAR, prima, il CdS, dopo, dimostrano il contrario, cioè che essa non riceve la sua legittimazione dalla FIS (né dal CONI). È operazione scorrettissima dal punto di vista esegetico leggere un brano di una sentenza (ma anche di una legge) come se fosse avulso dal resto. Lo dicevano anche gli antichi: incivile est, nisi tota sententia inspecta, de aliqua parte judicare. La motivazione, per altro, ha la funzione di giustificare/spiegare il dispositivo, cioè la decisione concreta assunta dal giudice e dunque va letta unitamente ad esso.

Se poi si volesse ulteriore conferma di ciò che già appare chiarissimo, basterebbe leggere le ultime righe della sentenza del CdS, dove si occupa del risarcimento dei danni, ribadendo che esiste il rapporto di causa ed effetto tra “la condotta illegittima degli organi federali” (testuale) e la lesione provocata, anche sul piano economico, all’ANS (pag. 19-20).

Conclusioni: a) l’ANS è per legge dello Stato autorizzata al rilascio dei titoli di istruttore e maestro di scherma, b) la FIS non può ignorare le prerogative dell’ANS (né le ignorava in passato, tanto è vero che, prima del 2011, questa era la dizione che si leggeva nello statuto federale), c) la FIS non può diplomare autonomamente i suoi “tecnici”, d) l’ultima modifica dello statuto, almeno nella parte in cui esclude l’ANS, è contraria alla legge e, pertanto, lo statuto va modificato sul punto, e) se la FIS perseverasse nella sua condotta, vi sarebbe violazione del giudicato (art. 21 septies della legge n. 241/1990) e, conseguentemente, tutti gli atti compiuti sarebbero nulli, né sarebbe esclusa responsabilità penale per chi si rendesse responsabile di tali violazioni e forse anche quella disciplinare ai sensi del diritto sportivo, tanto invocato dai tifosi della federazione.

Il vice Presidente  
Dott. Maurizio Fumo